

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO

Articolo 1

Finalità e Campo di Applicazione

Il presente regolamento disciplina l'accesso alla Zona a Traffico Limitato e il rilascio delle autorizzazioni di transito (permessi) in coerenza con gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale volti a contenere al massimo la circolazione dei veicoli tutelando la circolazione pedonale e la qualità ambientale delle zone interessate dalla Zona a Traffico Limitato.

Gli aventi diritto elencati nel presente regolamento, possono transitare e sostare nella Z.T.L. con il solo permesso; i residenti nella Z.T.L. e gli operatori proprietari di attività nella Z.T.L., per accedere e transitare nella zona stessa devono avere oltre al permesso la disponibilità di un parcheggio in area privata.

Le categorie di veicoli, di seguito elencate hanno libero accesso alla Zona a Traffico Limitato: Velocipedi; Veicoli previsti dall'art. 177 del C.d.S.; Veicoli adibiti al servizio di raccolta rifiuti solidi urbani, pulizia cassonetti e lavaggio strade; Taxi e Autonoleggio da rimessa (N.C.C.) con conducente, riportanti esposta l'apposita targhetta identificativa ed esclusivamente per l'effettuazione di servizi a favore di clienti all'interno della Z.T.L.; Autoveicoli per usi speciali degli istituti di vigilanza, mezzi blindati per trasporto valori; Veicoli di enti pubblici e aziende di servizio pubblico o concessionari di servizi pubblici per interventi in zona, purché muniti di scritte o stemmi che li rendano individuabili; Veicoli condotti al servizio di persone in possesso dell'autorizzazione per disabili di cui all'art. 188 del C.d.S.; Veicoli dell'Amministrazione Comunale; Veicoli del soccorso stradale e quelli attrezzati per la rimozione forzata dei veicoli; Veicoli di soccorso sanitario e di pronto intervento; Veicoli utilizzati per le operazioni di sgombero neve.

I permessi di accesso alla Zona a Traffico Limitato sono emessi, a seconda della tipologia, in forma gratuita o soggetti ad una tariffa così come previsto nell'Art. 5 del presente Regolamento.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, sono considerati equipollenti alla proprietà del veicolo, il possesso in forza di contratto di leasing, di nolo a lungo termine, di comodato gratuito registrato.

I ciclomotori ed i motoveicoli (*anche se condotti a mano e a motore spento*) così come definiti dagli Art. 52 e 53 del Codice della Strada (d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285), sono equiparati – ai fini dell'applicazione del presente Regolamento – agli autoveicoli.

Articolo 2

Identificazione della Zona a Traffico Limitato

La Zona a Traffico Limitato è così istituita dai seguenti varchi di accesso:

- ZTL 1:** Ingresso ed uscita da via Ostaria;
(*Pass Colore Azzurro*)
- ZTL 2:** Ingresso ed uscita da Via Crosal o uscita da Via Dala Gesa;
(*Pass Colore Viola*)
- ZTL 3:** Ingresso ed uscita da Via Taglieda o uscita da Via Crosal;
(*Pass Colore rosa pastello*)
Ingresso da Via Taglieda e uscita da Via Pienz;
(*Pass Colore Lilla*)
- ZTL 4:** Ingresso ed uscita da Via Pienz;
(*Pass Colore grigio*)
- ZTL 5:** Ingresso da Via Bondi, con uscita da via Pienz;
(*Pass Colore arancione*)
Ingresso da Via Bondi, con uscita da via Prestefan;
(*Pass Colore giallo*)
- ZTL 6:** Ingresso da via Boscola con uscita da via Prestefan;
(*Pass Colore verde*)
Ingresso da via Boscola con uscita da via Fontana;
(*Pass Colore verde fosforescente*)

Articolo 3

Norme per la circolazione e la sosta dei veicoli autorizzati

I veicoli autorizzati a transitare all'interno della Zona a Traffico Limitato, devono rispettare la segnaletica stradale apposta in loco e, in ogni caso:

- circolare e sostare rispettando l'apposita segnaletica stradale;
- circolare a velocità non superiore ai 30 km/h;
- sostare a motore spento;
- sostare, durante l'orario di carico e scarico merci, esclusivamente per eseguire tali operazioni;
- circolare e sostare senza costituire pericolo o intralcio alla circolazione dei pedoni e degli altri veicoli autorizzati;

In ogni caso, la circolazione della Zona a Traffico Limitato, rimane soggetta alle norme in vigore.

Articolo 4

Caratteristiche di Permessi

I permessi di transito consistono in un contrassegno, adesivo (*per i residenti e operatori – proprietari di attività all'interno della Z.T.L.*) od a cartoncino, da esporre in maniera visibile sul parabrezza anteriore o su vetro laterale sinistro ove possibile, dei veicoli. Gli eventuali dati anagrafici, ai sensi del D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003, saranno riportati nella parte interna, non esposta. La validità dei permessi varia a seconda della tipologia, così come riportato nel seguente Art. 5 del presente Regolamento.

I permessi per disabili sono disciplinati dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).

E' demandato al Responsabile del Servizio Sicurezza il rilascio dei permessi, la regolamentazione della circolazione stradale, il controllo circa quanto disposto dal presente regolamento e, qualora verrà attivato il sistema dei varchi elettronici, la definizione delle procedure per il rilascio e l'utilizzo delle autorizzazioni di accesso.

Articolo 5

Criteri per il rilascio dei Pass e per il libero accesso alla Zona a Traffico Limitato

1. - ORARI DI LIBERO ACCESSO ALLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO:

1/a – Carico e scarico merci:

- Il transito e la sosta per effettuare le operazioni di carico e scarico merci, sono consentite unicamente ai veicoli immatricolati e destinati al trasporto di cose (Cat. N1 – N2 e N3). L'ingresso nella Zona a Traffico Limitato, è consentito dal Lunedì al Sabato, dalle ore 07.00 alle ore 11.30, ad esclusione dei veicoli a propulsione elettrica abilitati, il cui accesso è consentito dalle ore 07.00 alle ore 19.00; il termine delle operazioni di carico e scarico e la seguente uscita dalla Zona a Traffico Limitato, devono avvenire improrogabilmente entro le ore 12.00 ed entro le ore 19.30 per i veicoli elettrici;
- E' consentito il transito agli autocarri con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t. (cat. N1) per esclusivo trasporto di generi alimentari deperibili, pasticceria, pane freschi e distribuzione stampa, oltre che nei giorni e orari sopra riportati, anche nei giorni di Domenica e festivi dalle sole ore 07.00 alle ore 10.00; il termine delle operazioni di carico e scarico e la seguente uscita dalla Zona a Traffico Limitato, devono avvenire improrogabilmente entro le ore 10.30.

2. – RILASCIO PASS Z.T.L.:

2/a – Residenti: (*Pass adesivo con numerazione progressiva, colore blu con scritta "Residenti"*): i veicoli di proprietà dei residenti all'interno della Zona a Traffico Limitato, saranno muniti di Pass adesivo con validità illimitata che sarà rilasciato al proprietario stesso previa presentazione al Responsabile del Servizio Sicurezza di apposita richiesta corredata da: carta di identità, carta di circolazione del veicolo e disponibilità di parcheggio in area privata. Il veicolo munito di tale Pass potrà essere condotto esclusivamente dal proprietario o dai componenti del suo nucleo familiare residenti nella medesima unità immobiliare.

Il Pass:

- è gratuito al primo rilascio;
- ha validità solo esclusivamente per raggiungere la zona di residenza con esclusione di qualsiasi sosta/fermata durante il tragitto;
- per ogni ulteriore pass richiesto (*smarrimento o deterioramento*) pagamento di € **100,00**. In caso di abuso il pass verrà ritirato e non più rilasciato.

2/b – Operatori proprietari di attività: (*Pass adesivo con numerazione progressiva, colore arancione con scritta “Operatori”*): i veicoli di proprietà di titolari di attività all'interno della Zona a Traffico Limitato, saranno muniti di Pass adesivo con validità annuale che sarà rilasciato al proprietario stesso previa presentazione al Responsabile del Servizio Sicurezza di apposita richiesta corredata da: carta di identità, carta di circolazione del veicolo e disponibilità di parcheggio in area privata. Il veicolo munito di tale Pass potrà essere condotto esclusivamente dal titolare, soci dell'attività o da dipendenti dell'attività.

Il Pass:

- è gratuito al primo rilascio;
- ha validità solo esclusivamente per raggiungere la zona dove ha sede l'attività, con esclusione di qualsiasi sosta/fermata durante il tragitto;
- per ogni ulteriore pass richiesto (*smarrimento o deterioramento*) pagamento di € **100,00**. In caso di abuso il pass verrà ritirato e non più rilasciato.

2/c – Non Residenti: (*Il colore del pass varia a seconda della zona di validità*): verrà rilasciato un Pass a cartoncino, con scadenza semestrale o annuale (con inserita la targa del veicolo), esclusivamente a:

- persone non residenti a Livigno, che dimorano stabilmente all'interno della Zona a Traffico Limitato, non per diporto o per vacanza;
- persone non residenti all'interno della Zona a Traffico Limitato, ma proprietarie di unità immobiliare (*1 solo Pass, al solo titolare dell'unità immobiliare*);
- ai legali rappresentanti di società con sede legale o unità operativa all'interno della Zona a Traffico Limitato (*1 solo Pass con inserimento di targhe degli eventuali soci*).

Il permesso sarà rilasciato all'avente diritto previa presentazione al Responsabile del Servizio Sicurezza di apposita richiesta corredata da: carta di identità, carta di circolazione del veicolo, disponibilità di parcheggio in area privata e di immobile posto all'interno della Zona a Traffico Limitato.

Il Pass:

- pagamento di € **25,00** ogni Pass al primo rilascio;
- ha validità solo esclusivamente per raggiungere la zona dove ha sede l'unità immobiliare (*alloggio*), con esclusione di qualsiasi sosta/fermata durante il tragitto;
- per ogni ulteriore pass richiesto (*smarrimento o deterioramento*) pagamento di € **100,00**. In caso di abuso il pass verrà ritirato e non più rilasciato.

2/d – Amministratori Comunali: (*Pass di colore rosso*) sarà rilasciato un Pass a cartoncino per svolgere compiti istituzionali, con scadenza pari al mandato a:

- Sindaco e Assessori: per tutta la Zona a Traffico Limitato;
- Consiglieri Comunali e Segretario Generale: per poter accedere alla sola zona dove ha sede la residenza municipale.

Il Pass:

- è gratuito al primo rilascio;
- per ogni ulteriore pass richiesto (*smarrimento o deterioramento*) pagamento di € **100,00**. In caso di abuso il pass verrà ritirato e non più rilasciato.

2/e – Medici: (*Pass di colore bianco*) sarà rilasciato un Pass a cartoncino stagionale o annuale (con inserita la targa del veicolo) per i medici di base, pediatri e guardia medica turistica, convenzionati al S.S.N. dell'A.S.L. di Sondrio – Distretto di Livigno.

Il permesso sarà rilasciato all'avente diritto previa presentazione al Responsabile del Servizio Sicurezza di apposita richiesta corredata da: carta di identità, carta di circolazione del veicolo, attestazione/dichiarazione di svolgere le mansioni di medico di base o guardia medica presso l'A.S.L. di Sondrio - distretto di Livigno.

Il Pass:

- pagamento di € **25,00** ogni Pass al primo rilascio;
- per ogni ulteriore pass richiesto (*smarrimento o deterioramento*) pagamento di € **100,00**. In caso di abuso il pass verrà ritirato e non più rilasciato.

2/f – Dipendenti di Alberghi e pubblici esercizi che dimorano nelle medesime strutture di lavoro: (*Il colore del pass varia a seconda della zona di validità*) verrà rilasciato un Pass a cartoncino con scadenza stagionale o annuale (con inserita la targa del veicolo). Il permesso sarà rilasciato all'avente diritto previa presentazione al Responsabile del Servizio Sicurezza di apposita richiesta corredata da: carta d'identità, copia lettera assunzione, carta di circolazione del veicolo e attestazione disponibilità dell'alloggio e di posto auto in area privata.

Verranno rilasciate alle strutture Alberghiere, i cui dipendenti risiedono al di fuori della Zona a Traffico Limitato, ma che per motivi organizzativi non potranno usufruire del servizio bus urbano, previa motivata richiesta, 2/3 pass generici.

Il Pass:

- pagamento di € **25,00** al primo rilascio;
- ha validità solo esclusivamente per raggiungere la zona dove ha sede l'unità immobiliare (*alloggio*), con esclusione di qualsiasi sosta/fermata durante il tragitto;
- per ogni ulteriore pass richiesto (*smarrimento o deterioramento*) pagamento di € **100,00**. In caso di abuso il pass verrà ritirato e non più rilasciato.

2/g - Ospiti: (*Il colore del pass varia a seconda della zona di validità*) verrà rilasciato un Pass a cartoncino con scadenza annuale, ai proprietari/gestori di albergo o proprietari/gestori di esercizio extra alberghiero che si trovano all'interno della Zona a Traffico Limitato che intendono far raggiungere dai rispettivi ospiti la struttura ricettiva con i propri veicoli; potranno richiedere i Pass, rispettivamente, nella misura massima di: uno per ogni camera autorizzata o di uno per ogni appartamento dichiarato fino a 4 posti letto autorizzati e di 2 per ogni appartamento con disponibilità autorizzata superiore a 4 posti letto.

Il permesso sarà rilasciato all'avente diritto previa presentazione al Responsabile del Servizio Sicurezza di apposita richiesta corredata da: copia dell'autorizzazione Comunale di Esercizio Alberghiero/Affitta Appartamenti, attestazione disponibilità posto auto in area privata; ove i posti auto fossero inferiori ai pass richiesti, verranno rilasciati tanti pass quanti sono i posti auto effettivamente disponibili;

Gli ospiti in arrivo, che devono raggiungere gli esercizi ricettivi all'interno della Zona a Traffico Limitato, possono accedervi liberamente purché abbiano a bordo i bagagli e/o la

prova della prenotazione; coloro invece che lasciano l'alloggio al termine del soggiorno, dovranno presentare ricevuta di pagamento dell'alloggio e/o avere a bordo i bagagli.

Il Pass:

- è gratuito al primo rilascio;
- ha validità solo esclusivamente per transitare nella zona dove è ubicato l'esercizio ricettivo, con esclusione di qualsiasi sosta/fermata durante il tragitto;
- per ogni ulteriore pass richiesto (*smarrimento o deterioramento*) pagamento di € **100,00**. In caso di abuso il pass verrà ritirato e non più rilasciato.

2/h – Rappresentanti - Agenti di Commercio e similari: (*Pass di colore marrone:*) verrà rilasciato un Pass a cartoncino con scadenza giornaliera o annuale (*con inserita la targa del veicolo*) e validità dalle ore 07.00 alle ore 12.00 da Lunedì a Venerdì (escluso Sabato - Domenica e Festivi). Il permesso verrà rilasciato ai:

- titolari;
- dipendenti;
- lavoratori dipendenti (viaggiatore – piazzista)

il cui settore merceologico richiede il trasporto di un campionario pesante e/voluminoso (*intendendo come tale il campionario non trasportabile se non con l'ausilio di un veicolo*).

L'autorizzazione è esclusa nei seguenti periodi: dal 10 al 25 di agosto e dal 23 dicembre al 06 gennaio; per necessità urgenti ed improrogabili è ammesso il rilascio di autorizzazione in deroga per un solo giorno.

Il permesso sarà rilasciato all'avente diritto previa presentazione al Responsabile del Servizio Sicurezza di apposita richiesta corredata da: carta identità, copia iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A., ovvero qualora dipendente, attestazione del datore di lavoro, copia carta di circolazione del veicolo, autocertificazione del titolare circa la consistenza del campionario.

Il Pass:

- Pagamento di € **5,00** (giornaliero) o € **100,00** (annuale);
- ha validità solo esclusivamente per transitare nella zona dove è ubicata l'attività commerciale, con esclusione di qualsiasi sosta/fermata durante il tragitto;
- per ogni ulteriore pass richiesto (*smarrimento o deterioramento*) pagamento di € **100,00**. In caso di abuso il pass verrà ritirato e non più rilasciato.

2/i – Ditte Artigiane o equiparate: (*Pass di colore verde scuro:*) alle Ditte Artigiane verrà rilasciato un Pass a cartoncino per interventi d'emergenza (*fino ad un massimo di tre Pass per ditta con oltre cinque dipendenti regolarmente assunti*), da utilizzare esclusivamente con veicoli di lavoro intestati alla ditta.

La validità del Pass è strettamente vincolata all'intervento con validità 00.00/24.00.

Potranno essere rilasciati dei Pass temporanei, per il periodo strettamente necessario all'esecuzione di lavori, opportunamente documentati. (*Pass di colore bianco*)

Le ditte con sedi operative all'interno della Zona a Traffico Limitato, avranno diritto al solo pass per la zona ove è presente la sede operativa, autorizzando solo il tragitto più breve per raggiungere la sede.

Il permesso avrà validità esclusivamente nelle sotto elencate fasce orarie: - dalle ore 07.00 alle ore 20.00 - fatte salve esigenze straordinarie, esclusi festivi.

Il permesso sarà rilasciato all'avente diritto previa presentazione al Responsabile del Servizio Sicurezza di apposita richiesta corredata da: iscrizione al Registro delle Imprese

della C.C.I.A.A, copia libretto di circolazione del veicolo, copia autorizzazione/concessione edilizia per i lavori edili.

Il Pass:

- è gratuito (per interventi d'urgenza) o **€25,00** (temporaneo);
- ha validità solo esclusivamente per transitare nella zona dell'intervento o del lavoro, con esclusione di qualsiasi sosta/fermata durante il tragitto;
- per ogni ulteriore pass richiesto (*smarrimento o deterioramento*) pagamento di **€100,00**. In caso di abuso il pass verrà ritirato e non più rilasciato.

2/l - Autobus: è vietato l'accesso in tutta la Zona a Traffico Limitato di autobus a qualsiasi servizio ed uso adibiti, dalle ore 09.00 alle ore 19.00; nei giorni di sabato e domenica l'accesso è vietato dalle ore 10.00 alle ore 18.00. Al di fuori di detti orari i conducenti degli Autobus, potranno fare richiesta preventiva di accesso alla Zona a Traffico Limitato, che dovrà essere valutata e autorizzata dal Responsabile del Servizio Sicurezza.

2/m – Maestri di Sci: (*Pass di colore blu*): verranno rilasciati Pass a cartoncino con validità stagionale (*dal 01 dicembre al 01 maggio di ogni anno*) e oraria dalle 08.00 alle 18.00, nel limite di uno per maestro (con inserita la targa del veicolo).

Ulteriori deroghe orarie andranno richieste separatamente e per motivi fondati.

Detto Pass avrà valore solo per la zona in cui è ubicata la sede principale della Scuola Sci o, per i liberi professionisti, per una sola zona della Zona a Traffico Limitato.

Il permesso sarà rilasciato all'avente diritto previa presentazione al Responsabile del Servizio Sicurezza di apposita richiesta corredata da: carta Identità, abilitazione a maestro di sci, copia del libretto di circolazione del veicolo;

Il Pass:

- pagamento di **€15,00** al primo rilascio;
- ha validità solo esclusivamente per raggiungere la zona dove ha sede la scuola sci o l'impianto di risalita, con esclusione di qualsiasi sosta/fermata durante il tragitto;
- per ogni ulteriore pass richiesto (*smarrimento o deterioramento*) pagamento di **€100,00**. In caso di abuso il pass verrà ritirato e non più rilasciato.

2/n – Altri: (*Pass di colore bianco*) per eventuali altre necessità, non comprese nell'elenco sopradescritto, gli interessati dovranno inoltrare formale richiesta al Responsabile del Servizio Sicurezza, corredata di tutta la documentazione ritenuta utile per l'eventuale rilascio di permesso giornaliero, semestrale o annuale ma con limitazione degli orari.

Il Pass:

- pagamento di **€5,00** (giornaliero) o **€100,00** (semestrale/annuale);
- ha validità solo esclusivamente per transitare nella Zona a Traffico Limitato autorizzata, con esclusione di qualsiasi sosta/fermata durante il tragitto;
- per ogni ulteriore pass richiesto (*smarrimento o deterioramento*) pagamento di **€100,00**. In caso di abuso il pass verrà ritirato e non più rilasciato.

Articolo 6

Sanzioni Amministrative ed Accessorie

Il permesso deve essere esposto ben visibile nella parte interna del parabrezza del veicolo; ne deriva che la mancata esposizione ovvero l'esposizione non visibile del titolo autorizzatorio viene punita ai sensi del comma 14 dell'art. 7 del D.L.vo 30.4.1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.

Fatta salva la comunicazione di notizia di reato alla Procura della Repubblica, ai sensi dell'art. 347 del Codice di Procedura Penale, in caso di accertamento di contraffazione dell'autorizzazione o di altra fattispecie di rilevanza penale, l'uso improprio di permessi (*transito in zone non consentite, o su veicolo diverso, o uso di fotocopia, o uso di permesso scaduto di validità, ecc*), oltre alle sanzioni previste dal comma 13 dell'art. 7 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, darà luogo al ritiro immediato del permesso.

I permessi non più validi (*il titolare abbia perso i requisiti*) devono essere restituiti al Servizio Sicurezza.

Articolo 7

Abrogazioni

Sono abrogate tutte le precedenti norme regolamentari che riguardano la materia.

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore a far data dal XXXXXXXXXXXX.